



Firenze, 17 settembre 2021



Al Presidente del Consiglio regionale

**Oggetto: Testo sostitutivo Proposta di legge n. 58**

*Custodi della montagna toscana. Disposizioni finalizzate a contrastare lo spopolamento e a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei territori montani.*

D'iniziativa dei Consiglieri:

VINCENZO CECCARELLI

MARIO PUPPA

MARIA BUGETTI

MARCO NICCOLAI

LUCIA DE ROBERTIS

DONATELLA SPADI

CRISUANO BENUCCI

FAUSTO MERLOTTO

FEDERICA FRAZONI

ELENA ROSIGNOLI

GIACOMO BUGLIANI

## **Proposta di legge**

### **Custodi della montagna toscana. Disposizioni finalizzate a contrastare lo spopolamento e a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei territori montani**

Sommario

Preambolo

Art. 1 – Ambito territoriale di applicazione

Art. 2 – Promozione delle attività produttive montane

Art. 3 – Incentivi per gestione attiva del bosco, cura del territorio e attività sociali

Art. 4 – Ulteriori incentivi

Art. 5 – Regime dei contributi

Art. 6 – Norma finanziaria

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), n) e v) dello Statuto;

Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana)

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).

Considerato quanto segue:

1. La Regione Toscana, in coerenza con le proprie finalità statutarie, tutela i territori montani promuovendo interventi finalizzati a contrastare lo spopolamento di tali aree, rivitalizzandone e riqualificandone il tessuto sociale ed economico, dando priorità ai comuni caratterizzati da maggiore disagio socio-economico e criticità ambientali;

2. Per il raggiungimento di tale finalità si ritiene opportuno prevedere specifiche misure in favore dei soggetti che intendono avviare un'attività produttiva o riorganizzare un'attività già esistente nei territori dei comuni montani facenti parte di unioni di comuni, ciò anche al fine di valorizzare, in coerenza con gli indirizzi contenuti nella Strategia nazionale per le aree interne (SNAI), le forme stabili di gestione associata dei servizi;

3. In quest'ottica, con l'obiettivo di perseguire una sempre più efficace valorizzazione delle risorse territoriali, promuovere la coesione sociale e la sostenibilità ambientale, si ritiene opportuno introdurre misure atte ad incentivare lo svolgimento di attività finalizzate alla cura e custodia dei luoghi e di carattere sociale in favore delle comunità locali di riferimento;

## **Approva la presente legge**

### **Art. 1**

#### **Ambito territoriale di applicazione**

1. La presente legge stabilisce misure di intervento a favore dei territori dei comuni montani di cui all'allegato B della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) facenti parte di unioni di comuni.
2. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati prioritariamente nei comuni aventi una più alta posizione nella graduatoria generale del disagio di cui all'articolo 80, comma 3 della l.r. 68/2011.

### **Art. 2**

#### **Promozione delle attività produttive montane**

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto a soggetti che promuovano animazione e attrattività nei territori dei comuni montani individuati all'articolo 1 mediante l'apertura di nuove attività produttive, la creazione di nuove imprese o la riorganizzazione di attività già esistenti.
2. Possono richiedere la concessione del contributo a fondo perduto soggetti aventi qualsiasi forma giuridica.
3. Possono essere oggetto di contribuzione le attività produttive la cui sede operativa è localizzata ad un'altitudine non inferiore a 600 metri nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 1. In caso di attività agricole almeno il cinquanta per cento dei terreni oggetto dell'attività contribuita deve essere localizzata ad un'altitudine non inferiore a 600 metri.
4. In caso di delocalizzazione dai territori dei comuni montani di cui all'articolo 1 della sede operativa delle attività produttive beneficiarie di contributi entro 5 anni dalla concessione, è disposta la revoca dei contributi e la restituzione di tutte le somme erogate.
5. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altri incentivi regionali.
6. Con bando regionale è definito, nel limite massimo di 30.000,00 euro per ciascun beneficiario, l'ammontare del contributo a fondo perduto e le relative modalità di concessione, erogazione e rendicontazione, mediante procedimenti esclusivamente telematici. Il contributo, erogato in quote annuali per cinque anni, è calcolato in relazione al progetto di attività presentato unitamente alla

domanda, tenendo conto, in particolare, di criteri relativi al volume di attività, ai livelli occupazionali e all'innovazione tecnologica.

7. Il bando è emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

### Art. 3

#### Incentivi per gestione attiva del bosco, cura del territorio e attività sociali

1. Ai beneficiari dei contributi di cui all'articolo 2 è erogata annualmente una ulteriore somma pari al venti per cento degli stessi nel caso in cui il beneficiario stipuli una convenzione con il comune di riferimento, denominata Patto di comunità, per lo svolgimento di attività di gestione attiva del bosco come definita dall'articolo 19, comma 1, della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), cura del territorio e svolgimento di attività sociali a favore della comunità locale.

2. La somma di cui al comma 1 è erogata per l'intera durata della convenzione che può avere durata massima pari a cinque anni o comunque fino al termine del periodo di corresponsione del contributo assegnato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 comma 6.

3. I comuni redigono le convenzioni di cui al comma 1 definendo, in particolare, le attività di gestione attiva del bosco, cura del territorio e le attività sociali, la formazione eventualmente necessaria e le forme di controllo dell'attività svolta, in conformità alle linee guida adottate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

### Art. 4

#### Ulteriori incentivi

1. L'amministrazione regionale può erogare contributi a fondo perduto alle piccole e micro imprese, artigianali e commerciali, situate nei territori di cui all'articolo 1 che svolgono le attività di cui all'articolo 3, comma 1, la cui sede operativa è localizzata ad un'altitudine non inferiore a 600 metri. In caso di attività agricole almeno il cinquanta per cento dei terreni oggetto dell'attività contribuita deve essere localizzata ad un'altitudine non inferiore a 600 metri.

2. Possono fare domanda di contributo le imprese che:

- a) sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
- b) non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.

3. Con bando regionale è definito, nel limite massimo di 15.000,00 euro per ciascun beneficiario, l'ammontare del contributo a fondo perduto e le relative modalità di concessione, erogazione e rendicontazione, mediante procedimenti esclusivamente telematici. Il contributo è erogato in quote annuali per cinque anni previa stipula di una convenzione, denominata Patto di comunità, con il comune di riferimento. I comuni redigono tali convenzioni in conformità all'articolo 3, comma 3.

4. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con i contributi di cui agli articoli 2 e 3.

**Art. 5**  
**Regime dei contributi**

1. I contributi di cui alla presente legge sono riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) degli aiuti "*de minimis*".

**Art. 6**  
**Norma finanziaria**

1. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge è autorizzata la spesa massima di euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 07 "Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2022 e 2023.

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui alla presente legge è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2021-2023 per sola competenza di uguale importo:

Anno 2022

- In diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 500.000,00;
- In aumento Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 07 "Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 500.000,00;

Anno 2023

- In diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 500.000,00;
- In aumento Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 07 "Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 500.000,00.

3. Ai sensi dell'articolo 14, comma 5 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) agli oneri per gli esercizi successivi, fino all'importo massimo di euro 500.000,00 annui a decorrere dall'anno 2024 e fino al 2026, si fa fronte con legge di bilancio.

## **Relazione illustrativa**

La Regione Toscana, in coerenza con le proprie finalità statutarie, tutela i territori montani promuovendo interventi finalizzati a contrastare lo spopolamento di tali aree, rivitalizzandone e riqualificandone il tessuto sociale ed economico, dando priorità ai comuni caratterizzati da maggiore disagio socio-economico e criticità ambientali.

Per il raggiungimento di tale finalità, tramite la presente proposta di legge, si prevedono specifiche misure in favore dei soggetti che intendono avviare un'attività produttiva o riorganizzare un'attività già esistente nei territori dei comuni montani facenti parte di unioni di comuni, ciò anche al fine di valorizzare, in coerenza con gli indirizzi contenuti nella Strategia nazionale per le aree interne (SNAI), le forme stabili di gestione associata dei servizi.

In quest'ottica, con l'obiettivo di perseguire una sempre più efficace valorizzazione delle risorse territoriali, promuovere la coesione sociale e la sostenibilità ambientale, vengono introdotte anche specifiche misure atte ad incentivare lo svolgimento di attività finalizzate alla cura e custodia dei luoghi e di carattere sociale in favore delle comunità locali di riferimento.

Nel dettaglio la proposta di legge è composta di cinque articoli.

Con l'**articolo 1** si procede preliminarmente a definire l'ambito territoriale di applicazione. Viene stabilito che le misure previste dalla presente proposta di legge saranno applicabili all'interno dei territori dei comuni montani facenti parte delle unioni dei comuni. Per la definizione dei comuni montani il riferimento è all'allegato B della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali). Con il comma 2 viene introdotta una specifica clausola finalizzata a definire le priorità di attuazione, stabilendo che gli interventi saranno attuati prioritariamente nei comuni aventi una più alta posizione nella graduatoria generale del disagio come individuata dall'articolo 80, comma 3 della citata l.r. 68/2011.

Con l'**articolo 2** si disciplinano nello specifico gli interventi. Si prevede la concessione di contributi a fondo perduto in favore di soggetti – aventi qualsiasi forma giuridica – che promuovano animazione e attrattività nei territori dei comuni montani mediante l'apertura di nuove attività produttive, la creazione di nuove imprese o la riorganizzazione di attività già esistenti. In particolare potranno essere oggetto di contribuzione le attività produttive la cui sede operativa sia localizzata ad un'altitudine non inferiore a 600 metri. Per garantire che anche le attività agricole possano in buona parte rispondere a tale requisito è stata introdotta una specifica disposizione che impone che almeno il cinquanta per cento dei terreni oggetto dell'attività contribuita sia effettivamente localizzata a tale altitudine.

Viene previsto che l'ammontare del contributo sia definito con apposito bando regionale, entro il limite massimo di 30.000 euro per ciascun beneficiario. Il contributo è erogato in quote annuali per cinque anni ed è calcolato – in seguito a presentazione di specifico progetto – tenendo conto, in particolare, di criteri relativi al volume di attività, ai livelli occupazionali e all'innovazione tecnologica.

Sempre nel medesimo articolo, si dispone inoltre: 1) che in caso di delocalizzazione entro 5 anni dai territori dei comuni montani della sede operativa delle attività produttive beneficiarie di contributi sia disposta la revoca dei contributi e la restituzione di tutte le somme erogate; 2) che i contributi previsti dalla presente legge non siano cumulabili con altri incentivi regionali.

Con l'**articolo 3** si prevede la possibilità, per i beneficiari dei contributi, di ottenere un'ulteriore somma, pari al venti per cento dei predetti contributi, per lo svolgimento di attività di gestione attiva del bosco, cura del territorio e svolgimento di attività sociali a favore della comunità locale. Tali azioni saranno disciplinate da apposita convenzione, denominata "Patto di comunità", predisposta dai comuni sulla base di linee guida che la Giunta regionale sarà chiamata ad adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La convenzione potrà avere durata massima pari a cinque anni e in ogni caso non potrà superare il termine del periodo di corresponsione del contributo assegnato ai sensi dell'articolo 2.

Con l'**articolo 4** si introduce una misura ulteriore, sempre da attuarsi con bando regionale, con cui si prevede la possibilità per le piccole e micro imprese, artigianali e commerciali, di ottenere contributi nella misura massima di 15.000,00 euro annui a condizione che queste si impegnino a svolgere le citate attività previste dal "Patto di comunità" ovvero azioni, disciplinate e dettagliate da specifica convenzione predisposta dai comuni, di gestione attiva del bosco, cura del territorio e svolgimento di attività sociali. L'attività contribuita anche in questo caso deve essere localizzata ad un'altitudine non inferiore a 600 metri ed il periodo di contribuzione è pari a 5 anni. Si dispone, inoltre, l'incompatibilità tra i contributi previsti dall'articolo 2 e quelli in parola di cui all'articolo 4.

Con l'**articolo 5** si procede a specificare che i contributi di cui alla presente legge vengono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato secondo la regola del *de minimis*.

L'**articolo 6** dispone, infine, in merito alla norma finanziaria.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

Proposta di legge d'iniziativa consiliare

Oggetto :

**Custodi della montagna toscana. Disposizioni finalizzate a contrastare lo spopolamento e a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei territori montani.**

Soggetto proponente :

**Primo firmatario: Vincenzo Ceccarelli**

Copertura finanziaria :

- X Oneri a carico del bilancio regionale. Attuazione amministrativa di competenza della struttura gestionale della Giunta regionale.**
- Oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale. Attuazione amministrativa di competenza del Segretariato generale del Consiglio**

**Tipologia della proposta di legge**

Il Settore/Soggetto di competenza dell'ambito di intervento indica se la proposta di legge:

- prevede spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi da raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali, che comportano la quantificazione dell'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - la decisione in ordine alle risorse da destinare a tali finalità (art. 13, comma 1, lett. a) l.r. 1/2015)
- X dispone spese a carattere annuale o pluriennale (art. 13, comma 1, lett. b) l.r. 1/2015) sul bilancio del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - indicando l'ammontare complessivo della spesa e la quota relativa a ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione in corso ed a quelli successivi ai quali si rinvia per la relativa copertura finanziaria**
- prevede spese a carattere obbligatorio che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa (art. 13, comma 1, lett. c), l.r. 1/2015)
- varia il gettito delle entrate (art. 13, comma 1, lett. d) l.r. 1/2015)

La pdl in oggetto si configura quale legge di spesa a carattere pluriennale ex lettera b), comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 1/2015 a valere per 5 anni a partire dall'annualità 2022 e prevede un tetto di spesa complessivo per gli interventi di cui agli articoli 2,3 e 4 stabilito nell'importo massimo di euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi dal 2022 al 2026, per un totale complessivo di risorse messe a disposizione pari a 2,5 milioni di euro nel quinquennio.



**Oneri finanziari previsti dall'approvazione della proposta di legge :**

Il Settore/Soggetto di competenza dell'ambito di intervento della proposta di legge illustra i criteri ed il metodo utilizzato per :

- X quantificare nuovi oneri a carico del bilancio triennale derivanti dalla proposta di legge
- quantificare il costo o il risparmio complessivo derivante della proposta in esame sul bilancio triennale in vigore
- quantificare il costo o il risparmio complessivo derivante della proposta in esame sui futuri esercizi finanziari
- dimostrare l'eventuale invarianza di spesa
- puntualizzare nel dettaglio le singole voci di incremento e/o di riduzione di spesa
- esplicitare il metodo seguito per la definizione degli oneri finanziari che derivano dalla proposta in esame
- individuare la tipologia di spesa/entrata di parte corrente o in conto capitale
- attestare la sussistenza della clausola di non onerosità
- .....

La proposta di legge produce sulle previsioni attuali del bilancio finanziario :

	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Totale
Missione		9	9	
Programma		07	07	
Titolo		1	1	
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>

Sono previsti oneri pari ad un importo massimo annuo di euro 500.000,00 anche oltre il bilancio pluriennale vigente e precisamente dal 2024 al 2026, in quanto la proposta di legge è di carattere pluriennale per 5 anni.

Non si prevedono oneri a regime.

Non si prevedono oneri di gestione.

## **Metodologie di quantificazione utilizzate:**

### **Analisi qualitativa**

*(descrizione di fonti, dati, metodi, eventi che possono influire sulle quantificazioni iniziali, relativo grado di probabilità, spesa a regime, tipologie di oneri di gestione)*

Le risorse regionali oggetto della presente proposta di legge risultano necessarie al fine di coprire gli interventi di spesa di cui agli articoli 2, 3 e 4.

In particolare l'importo complessivo previsto per la copertura di tali interventi è pari a 500.000 euro annui.

L'adeguatezza di tale importo, rispetto alle misure previste dalla proposta di legge, è stata considerata, tenuto conto: 1) del numero dei comuni entro i quali è possibile attivare gli interventi ovvero soltanto quelli montani facenti parte di unioni dei comuni (circa cento sul territorio regionale); 2) dell'ulteriore selettività della norma che prevede gli interventi attivabili soltanto nelle aree di detti comuni collocate ad un'altitudine superiore a 600 mt; 3) della previsione che individua in legge gli importi massimi dei contributi destinati ai beneficiari rinviando poi a successivi atti l'effettiva - e potenzialmente anche minore - determinazione dell'entità degli stessi.

Nel dettaglio, sulla base di tale premessa, con la proposta di legge si prevede di destinare annualmente e per 5 anni, in via sperimentale, l'importo complessivo di euro 396.000,00 per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 e 104.000,00 per gli interventi di cui all'articolo 4.

L'articolo 2 prevede, a seguito di specifico bando, la possibilità per ciascun beneficiario di ottenere un contributo complessivo di massimo 30.000,00 euro quale contributo a fondo perduto da erogarsi in quote annuali per 5 anni. L'articolo 3 prevede, per tali beneficiari, la possibilità di ottenere una ulteriore somma, erogata, annualmente, pari al 20 per cento degli stessi nel caso in cui il beneficiario stipuli una convenzione con il comune di riferimento per lo svolgimento di attività di gestione attiva del bosco, cura del territorio e svolgimento di attività sociali a favore della comunità locale.

Per quanto attiene alle misure di cui all'articolo 2, con la ripartizione sopra evidenziata, stimando una previsione calcolata sugli importi massimi attribuibili, sarebbero finanziabili 55 attività produttive per un costo di 6.000,00 euro annui ciascuna e per un totale annuo di euro 330.000,00. Qualora la totalità di tali soggetti procedesse ad attivare specifiche convenzioni ai sensi dell'articolo 3 l'importo massimo attribuibile sarebbe pari al 20 per cento di tali risorse per un costo di 1.200,00 euro annui per ciascun beneficiario e un totale annuo di 66.000,00 euro complessivi.

L'articolo 4 prevede un'ulteriore misura, alternativa a quella di cui agli articoli 2 e 3 (il finanziamento di cui agli articoli 2 e 3 è incompatibile con quello di cui all'articolo 4) e sempre attivabile con bando, finalizzata ad erogare contributi a fondo perduto alle piccole e micro imprese, artigianali e commerciali per l'esclusivo svolgimento di attività di gestione attiva del bosco, cura del territorio e svolgimento di attività sociali a favore della comunità locale. In tale caso i contributi, erogati in quote annuali per 5 anni, sono fissati nella misura massima di 15.000,00 per ciascun beneficiario, previa stipula di convenzione con il comune di riferimento.

Destinando 104.000,00 euro agli ulteriori incentivi di cui all'articolo 4 risulterebbero finanziabili - con l'importo massimo autorizzato dalla legge - 34 interventi per un costo di 3.000,00 euro annui per ciascun beneficiario e un totale annuo di 102.000,00 euro complessivi.

**Copertura finanziaria:**

Il Settore Bilancio e Finanze sulla base della quantificazione degli oneri previsti dalla proposta di legge verifica la possibile

- variazione al bilancio finanziario con riduzione dello stanziamento su altre Missioni e Programmi
- X utilizzo delle risorse stanziate sul bilancio finanziario del Consiglio regionale nel fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi di iniziativa consiliare che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio del Consiglio ( se grava sul bilancio regionale la verifica la deve fare il Settore competente in materia di bilancio della Giunta )
- invarianza della spesa dando atto che la copertura finanziaria sussiste sulle attuali previsioni o mediante contestuale compensazione nell'ambito della medesima Missione e Programma
- il fondo di riserva per spese impreviste relative ad iniziative di legge destinate a far fronte ad eventi straordinari e sopravvenuti dopo l'approvazione del bilancio del consiglio regionale e che in ogni caso non impegnano bilanci futuri con carattere di continuità
- variazione al bilancio finanziario con risorse reperite tramite incremento del trasferimento concernente il proprio fabbisogno da parte del bilancio regionale
- variazione al bilancio finanziario con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle già previste
- copertura di minori entrate con contestuale variazione al bilancio finanziario vigente per consequenziali riduzioni di previsioni di spesa
- imputazione sugli esercizi successivi a quelli considerati dal bilancio di previsione purché i relativi oneri abbiano nel tempo un andamento costante o raggiungano l'importo maggiore nel periodo considerato dal bilancio di previsione ( art. 14 comma 5 l.r. 1/2015 )

Sulla base dei criteri di cui sopra il Settore bilancio e finanze quantifica l'incremento o la riduzione che la proposta di legge produce sulle previsioni attuali del bilancio finanziario :

	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Totale
Missione		20	20	
Programma		03	03	
Titolo		1	1	
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>

La pdl indicata trova la propria copertura finanziaria nell'ambito del fondo leggi per i nuovi provvedimenti legislativi stanziato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2022 e 2023.

**Ai sensi dell'art. 14 comma 5 della l.r. 1/2015 la copertura finanziaria degli oneri quantificati in un importo massimo di euro 500.000,00 anche per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si intende assicurata nell'ambito delle future leggi di bilancio, dato che l'onere ha nel tempo un andamento costante.**

## SCHEMA AIUTI DI STATO

Amministrazione proponente: Regione

(Indicare se: Regione, Ente, Agenzia, ecc)

Tipologia del provvedimento: Legge regionale

(legge regionale, emendamenti, ecc.)

**Descrizione dell'intervento:** La Regione Toscana, in coerenza con le proprie finalità statutarie, tutela i territori montani promuovendo interventi finalizzati a contrastare lo spopolamento di tali aree, rivitalizzandone e riqualificandone il tessuto sociale ed economico, dando priorità ai comuni caratterizzati da maggiore disagio socio-economico e criticità ambientali. Per il raggiungimento di tale finalità, tramite la presente proposta di legge, si prevedono specifiche misure in favore dei soggetti che intendono avviare un'attività produttiva o riorganizzare un'attività già esistente nei territori dei comuni montani facenti parte di unioni di comuni. In quest'ottica, con l'obiettivo di perseguire una sempre più efficace valorizzazione delle risorse territoriali, promuovere la coesione sociale e la sostenibilità ambientale, vengono introdotte anche specifiche misure atte ad incentivare lo svolgimento di attività finalizzate alla cura e custodia dei luoghi e di carattere sociale in favore delle comunità locali di riferimento. L'importo complessivo previsto per la copertura degli interventi di cui alla presente proposta di legge è di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni tra il 2022 ed il 2026. Ciascun beneficiario avrà un ammontare massimo nel quinquennio di euro 30.000 euro per la misura di cui all'articolo 2 (eventualmente maggiorabile di un massimo del venti per cento in applicazione della misura di cui all'articolo 3) e di 15.000 euro per la misura di cui all'articolo 4. La misura di cui all'articolo 2 e quella di cui all'articolo 4 sono incompatibili tra loro.

(Indicare l'obiettivo principale, la durata, stanziamento complessivo, stanziamento annuale, ammontare stimato per beneficiario)

### I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO

#### 1. RISORSE PUBBLICHE

- 1.a. *Impiego di risorse pubbliche*

SI

NO

1.a1   il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

1.a.2  il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es.tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

Altro (specificare):

---

---

---

**FORSE**

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

---

---

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Nel caso venga risposto SI al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.

• 1.b. *Risorse imputabili all'autorità pubblica*

**SI**

**NO**

X il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica [è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1]; oppure

il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

Altro (specificare): \_\_\_\_\_

---

---

**FORSE**

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** ad entrambi i punti 1.a e 1.b, **non** compilare i successivi punti 2 e 3.

## **2. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ**

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è *un'impresa*. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita *attività economica*, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

- **2.a Attività economica**

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

SÌ

NO

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

- **2.b. Presenza di selettività**

SÌ

NO

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

identità (aiuti ad hoc);

- dimensione;
- settore economico o attività (indicare quali : \_\_\_\_\_);
- area geografica<sup>1</sup> (indicare quale: \_\_\_\_\_);
- altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);
- caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.
- X Altro (specificare): Imprese situate nei territori dei comuni montani di cui all'allegato B della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) facenti parte di unioni di comuni.

FORSE

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** al presente punto 2, **non compilare il successivo punto 3.**

Se si è risposto **SI** ad entrambi i punti **1 e 2** compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.

SI

NO

### **3. VANTAGGIO ECONOMICO**

<sup>1</sup> Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale



Il **vantaggio economico** è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perchè lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente).

Per **impresa** si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

Se si è riposto SI:

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

- X sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);**
- abbuono di interessi (contributo in conto interessi);**
- agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);**
- differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);**
- riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);**
- estinzione o riduzione del debito;**
- cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;**
- garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);**
- prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);**
- riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;**
- finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;**
- partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);**
- compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;**
- nel caso delle infrastrutture:**
  - per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;**
  - per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;**
  - per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.**

Altro (specificare): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**FORSE**

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/O1 sulla nozione di Aiuto di Stato.

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/O1. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.

**II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.**

**de minimis** ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013

**esenzione** dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**notifica preventiva**, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore:

o indicare gli orientamenti di settore: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

**disposizione diretta del Trattato (TFUE)**

o articolo 93

o articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente: \_\_\_\_\_

o articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente: \_\_\_\_\_

**disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):**

o Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)

o Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;

o Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

o Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3)

**Casi di pre notifica**

**Supporto del Distinct Body**

SI

NO

Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del Distinct Body:

---

**Parere del Distinct Body**

SI

NO

Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispone la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.